

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1475 del 16/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO LOC. CORPORENO, V. PEDAGNA N. 9. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1438 del 11/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 8753/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ed impianto nel Comune di CENTO LOC. CORPORENO, V. PEDAGNA N. 9. Protocollo istanza del Suap Comune Cento n. 1067 del 12/01/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 12/01/2015, trasmessa dal Suap del Comune di Cento, assunta al P.G. della Provincia il 15/01/2015 con il n. 2175, presentata al Suap del Comune di Cento in data 12/01/2015, dalla Società HERA SPA, nella persona di Giannicola Scarcella in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 e stabilimento nel Comune di CENTO LOC. CORPORENO, V. PEDAGNA N. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– considerato che, si tratta di un impianto di depurazione, esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con potenzialità massima di 25.000 A.E. e con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dal medesimo decreto, per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;

– preso atto che alla data della presentazione della domanda di AUA, per lo stabilimento in oggetto, era regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 46205 del 07/06/2011;

– visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 09/02/2015 (P.G. n. 8526 del 09/02/2015), in cui gli Enti si esprimono come segue:

- L' **ARPA-Servizio Territoriale**, come ribadito con nota in data 05/02/2015 di P.G. n. 679, pervenuta al P.G. della Provincia in data 05/02/2015 con P.G. n. 7667, considerato che si tratta di un rinnovo di un atto autorizzativo allo scarico mantenendo inalterati il processo di depurazione e bacino d'utenza, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di Corporeno di Cento, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo p:g. 46205 del 07/06/2011.

- Il **Comune di CENTO**, come ribadito con nota in data 05/02/2015 di prot. n. 5202, pervenuta al P.G. della Provincia in data 06/02/2015 con p.g. n. 8064, visto il documento allegato all'istanza recante "comunicazione di rispetto dei valori di emissione di rumore, comunica di non aver nulla da rilevare, fatte salve le prescrizioni/condizioni degli Enti competenti in materia ambientale,
 - Il **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, chiede che venga presentata una planimetria dell'impianto con maggior dettaglio dei flussi, del punto di scarico e dei punti di sfioro e di emergenza, nonché nuova planimetria della rete fognaria con maggior dettaglio dei punti di scarico delle acque bianche e degli sfioratori con individuazione dei canali consorziali interessati, considerando che la situazione esaminata è già in essere, ci si riserva di richiedere elaborati di maggior dettaglio delle singole situazioni.
 - **L'Amministrazione Provinciale** fa presente che nell'AUA verrà ricompresa l'autorizzazione alle emissioni richiesta dalla ditta in data 15/01/2013.
- vista la conclusione della Conferenza sopracitata, con cui si chiede alla ditta HERA spa, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di produrre la documentazione integrativa richiesta dagli Enti in Conferenza;
 - vista la richiesta, di ARPAE Ferrara con nota in data 11/03/2016 con P.G. n. 2332, al SUAP del Comune di Cento, di preavviso di diniego, in quanto la Ditta non aveva ottemperato a quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi della seduta del 09/02/2016;
 - ritenuto di ricomprendere in questo procedimento anche quello relativo all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, acquisita al P.G. dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara con n. 11315 del 14/02/2013, istanza per la quale erano già stati acquisiti i pareri del Comune e dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica, ma per il quale il procedimento non si era concluso, stante la mancanza del parere dell'ARPA di Ferrara;

- vista la planimetria, dell'impianto di depurazione con l'indicazione della linea flussi e del punto di campionamento, trasmessa dalla ditta HERA spa con nota in data 12/04/2016 di prot. n. 46773, pervenuta al protocollo di ARPAE Ferrara in data 13/04/2016 con P.G. n. 3537, come richiesto dal verbale della conferenza dei Servizi del 09/02/2015,
- ritenuto di inserire come prescrizione quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica, in sede di Conferenza dei Servizi, con indicazione dei tempi di attuazione a tali richieste;
- dato atto che, il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle

Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Suap del Comune di Ferrara alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ed impianto nel Comune di CENTO LOC. CORPORENO, V. PEDAGNA N. 9, codice fiscale n. 04245520376 per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di Corporeno, via Pedagna, nel corpo idrico ricettore Condotto Generale, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante

(**allegato 1 lettera S**) deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle 1 (intesi come concentrazione) e 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

2. Il limite del parametro Escherichia coli è di 5.000 UFC/100ml.
3. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nel protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvato come "allegato A", dal Presidente della Provincia di Ferrara con atto n. 16 del 29/01/2015, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi al Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale ed all'A.R.P.A. di Ferrara.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
5. Gli scaricatori di piena, indicati dalle planimetrie allegate al presente atto quale parte integrante (**allegato 2**), a servizio di questa rete fognaria devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nei corpi idrici ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
6. Gli scarichi di acque bianche indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (**allegato 2**) a servizio della rete fognaria dell'agglomerato di Ferrara, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche.
7. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
12. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (**allegato 1**), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
13. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
14. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.
15. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune di Cento, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

16. La ditta dovrà produrre e trasmettere, entro 12 mesi dal rilascio da parte del SUAP della presente autorizzazione, ad ARPAE di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la seguente documentazione:

- Indicazione della superficie totale dell'area servita dall'impianto di depurazione situato in via Pedagna, con suddivisione della stessa delle superfici servite dai singoli impianti di sollevamento, previsti lungo la rete generale;
- portata massima degli impianti di sollevamento presenti nel sistema;
- particolari costruttivi quotati dei punti di scarico intermedi presenti sul complesso della rete, con indicazione delle singole canalizzazioni riceventi,
- portata massima di sfioro di ogni scarico intermedio, a fronte di evento meteorico significativo;
- planimetria in scala adeguata delle reti fognarie di acque meteoriche con indicazione leggibile del punto di scarico, planimetrie particolareggiate con l'indicazione degli sfioratori e dei relativi scarichi nei corpi idrici.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tutte le attività di trattamento fanghi inerenti acque reflue assimilate alle domestiche (acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto pari a 25.000 A.E. ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione della linea fanghi in particolare:

Letti di essicamento

- da usare solo in caso di emergenza
- registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto

Ispessimento a gravità

- copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni

Ispessimento meccanico

- effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato

Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di centrifugazione)

- per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso
- ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile
- ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta
- coprire il medesimo con un telo

Digestione aerobica

- assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto $SSV/SST < 0,65$ al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.